Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 8 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DELL'8 SETTEMBRE 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Comune di Perletto:** Obbligazioni sorteggiate il 20 agosto 1939-XVII. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Elenchi delle obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 26 agosto 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima cotonificio Enrico Candiani, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 23 agosto 1939-XVII. — **Società anonima Alfa Romeo Milano Napoli, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 40ª estrazione del 30 agosto 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Regie Terme di Acqui, in Acqui:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1939-XVII. — **Città di Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 maggio 1939-XVII, n. 1279.

Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 35 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la deliberazione in data 15 dicembre 1938-XVII del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Monti di nuova istituzione.

Art. 1.

I Corpi morali e le Associazioni di persone, che si propongono di istituire, ai sensi della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, un Monte di credito su pegno di 2ª categoria, debbono presentare domanda, corredata dai documenti specificati negli articoli seguenti, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Questo organo è indicato in appresso con la denominazione di « Ispettorato ».

Art. 2.

I Corpi morali devono esibire insieme con la domanda:

1) la copia autentica delle deliberazioni relative alla costituzione del Monte, approvate dall'autorità competente;

2) lo schema di statuto del Monte, deliberato ed approvato ai sensi del n. 1, contenente le indicazioni prescritte dalle presenti Norme;

3) il certificato dell'eseguito deposito, presso la Cassa di depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione, del fondo di dotazione del Monte nella misura stabilita dall'atto costitutivo, la quale non deve essere inferiore a L. 200.000, giusta l'art. 2 della legge.

Art. 3.

Le Associazioni di persone devono unire alla domanda:

1) l'atto costitutivo e lo schema di statuto, entrambi risultanti da atto pubblico e contenenti le indicazioni prescritte dalle presenti Norme;

2) il certificato dell'eseguito deposito, presso la Cassa di depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione, del fondo di dotazione del Monte, come al n. 3 del precedente articolo.

Art. 4.

Gli atti e le deliberazioni per la costituzione di un Monte, oltre le prescrizioni indicate nell'art. 3 della legge, debbono indicare:

1) l'ammontare del fondo di dotazione ed i modi con i quali è raccolto;

2) le modalità del rimborso del fondo di dotazione, dopo la formazione della riserva di cui all'art. 2 della legge, ai Corpi morali o alle persone che lo hanno fornito, quando il rimborso è stabilito.

Art. 5.

L'Ispettorato ha facoltà di richiedere tutti i documenti e le notizie che reputa opportuni in ordine al Monte che si vuole istituire. Può inoltre proporre che siano apportate all'atto costitutivo e allo schema di statuto le modificazioni che ritiene necessarie per renderli conformi alla legge e alle presenti Norme o meglio rispondenti all'interesse pubblico.

Art. 6.

Avvenuta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto del Capo del Governo, che approva l'atto costitutivo e lo statuto del Monte, l'Ispettorato consente lo svincolo del fondo di dotazione del Monte stesso, depositato ai sensi degli articoli 2 o 3.

Il decreto di approvazione, l'atto costitutivo e lo statuto del Monte sono pubblicati nel « Bollettino » dell'Ispettorato.

La stessa pubblicazione deve farsi per le modificazioni dello statuto.

CAPO II.

Statuto dei Monti.

Art. 7.

Lo statuto, oltre a quanto è prescritto nell'art. 3 della legge per l'atto costitutivo, deve indicare:

a) il nome, la sede e il patrimonio del Monte;

b) le norme per la costituzione, la nomina ed il funzionamento degli organi amministrativi, per la rinnovazione o surrogazione degli amministratori, per la convocazione delle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio, per la forma e per la validità delle deliberazioni;

c) i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione e del direttore;

d) l'ammontare delle eventuali medaglie di presenza da assegnare agli amministratori e i casi in cui possono essere corrisposte. Le medaglie possono essere assegnate soltanto dai Monti che raccolgono depositi per un ammontare superiore ai due milioni di lire;

e) l'ammontare massimo e minimo delle operazioni di mutuo su pegno, la loro durata, le norme per le rinnovazioni quando sono consentite, la designazione della specie e della qualità degli oggetti accettati in pegno. Devono essere indicati altresì i limiti massimo e minimo di ciascun mutuo in relazione al valore di stima del pegno;

f) le altre operazioni che il Monte si propone di compiere;

g) le norme per facilitare, ai sensi all'art. 16, comma secondo, della legge, l'emissione del duplicato delle polizze

dichiarate distrutte, sottratte o smarrite e l'importo massimo delle polizze a cui le norme stesse sono applicabili;

h) il termine entro il quale deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato il regolamento interno per l'ordinamento dei servizi e per il loro funzionamento, a norma dell'art. 29 della legge.

CAPO III.
Consiglio di amministrazione dei Monti.

Art. 8.

Gli amministratori dei Monti durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso, qualora gli Enti fondatori perdano la personalità giuridica o siano trasformati in Enti di natura diversa da quella originaria, i due membri del Consiglio, la cui nomina è devoluta, ai sensi della lett. a) dell'art. 5 della legge, agli Enti anzidetti, sono nominati uno dall'Amministrazione provinciale e l'altro dal Consiglio provinciale delle corporazioni, nella cui circoscrizione si trova il Comune in cui il Monte ha la sede.

La nomina degli amministratori, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge, qualora gli Enti fondatori, anche in seguito a fusione, siano due o più, deve essere compiuta di comune accordo fra gli Enti medesimi. In caso di mancato accordo, la nomina è fatta dal Prefetto della Provincia in cui il Monte ha la sede.

CAPO IV.
Collegio sindacale dei Monti.

Art. 9.

Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso, qualora gli Enti fondatori perdano la personalità giuridica o siano trasformati in Enti di natura diversa da quella originaria, la nomina, ai sensi dell'art. 8 della legge, di due membri del Collegio sindacale è devoluta al podestà del Comune in cui il Monte ha la sede.

Il Collegio sindacale scade dall'ufficio dopo la approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio.

In caso di mancanza per qualsiasi motivo di alcuno dei sindaci, chi lo ha nominato deve subito provvedere alla sua sostituzione. Si applica la disposizione dell'art. 8, comma secondo.

I sindaci sono rieleggibili.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dall'Ispettorato, su proposta del Consiglio di amministrazione del Monte.

Art. 10.

Ciascuno dei sindaci ha facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee degli associati; ha inoltre facoltà di procedere a tutti gli atti d'ispezione e di sorveglianza che ritiene opportuni.

In ogni caso il sindaco deve:

1) procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori del Monte con facoltà di prendere visione dei libri e registri;

2) procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale;

3) verificare l'adempimento delle disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti interni;

4) riferire al Consiglio di amministrazione il risultato delle verifiche e stendere le relazioni nell'apposito libro, sottoscrivendole.

Il Collegio dei sindaci deve uniformarsi alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura dei Monti.

CAPO V.
Direttore dei Monti.

Art. 11.

La nomina del direttore dei Monti, qualunque sia il sistema di assunzione, non può avere effetto senza il benestare dell'Ispettorato.

CAPO VI.
Incompatibilità.

Art. 12.

La incompatibilità stabilita nel comma settimo dell'art. 6 della legge si applica anche agli amministratori che sono legati dal vincolo di parentela o affinità, indicato nello stesso comma, con il direttore, i funzionari, gli impiegati o i sindaci del Monte. La stessa incompatibilità si applica altresì ai sindaci che sono legati dal vincolo predetto fra di loro ovvero con il direttore, i funzionari o gli impiegati del Monte.

La incompatibilità per liti e obbligazioni passive con il Monte, stabilita dal ripetuto art. 6 della legge, si applica anche ai sindaci.

Nei casi di incompatibilità preveduti in questo articolo si osservano le disposizioni dei commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge.

CAPO VII.
Incorporazioni e fusioni dei Monti.

Art. 13.

Nel caso di incorporazione di un Monte si deve procedere all'accertamento delle attività e passività del Monte stesso mediante verbale, sottoscritto dagli organi amministrativi dell'Ente anzidetto e di quello che deve procedere all'incorporazione.

Quando sussiste divergenza circa l'accertamento o quando esso non è effettuato nel termine stabilito dall'Ispettorato, questo determina d'ufficio la consistenza patrimoniale del Monte da incorporare, previe le indagini che ritiene opportune.

Nel caso della fusione di due o più Monti preveduta nel comma quinto dell'art. 7 della legge, l'accertamento della consistenza patrimoniale di ciascuno dei Monti è effettuato d'ufficio dall'Ispettorato.

Art. 14.

L'Istituto incorporante o il nuovo Ente che risulta dalla fusione di due o più Monti deve destinare una quota degli utili netti annuali disponibili a favore delle opere di assistenza del Comune o dei Comuni in cui i Monti incorporati o fusi avevano sede. La quota è stabilita in misura proporzionale al patrimonio apportato dai Monti stessi, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri percensi, canoni o livelli.

Art. 15.

Qualora la situazione di un Monte sia tale per cui potrebbe rendersi applicabile la procedura di incorporazione o di fusione preveduta dall'art. 7 della legge, il Capo dell'Ispettorato ha facoltà di disporre che la gestione dell'azienda sia temporaneamente assunta, previo sommario processo verbale d'inventario, da un commissario. Questi ha tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La gestione commissariale permane fino al compimento delle operazioni di incorporazione ovvero di fusione e, in ogni caso, non può avere una durata superiore ad un anno.

Ultimata la gestione provvisoria senza che abbia avuto luogo l'incorporazione o la fusione del Monte, il commissario riconsegna l'azienda agli organi amministrativi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64, commi quinto, sesto e settimo, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Capo VIII.

Contabilità e rendiconti.

Art. 16.

I Monti devono tenere un libro giornale nel quale sono registrate quotidianamente tutte le operazioni dell'Istituto.

Il giornale può anche essere tenuto in forma riassuntiva, purchè la descrizione delle operazioni risulti da libri speciali corrispondenti alle varie categorie di operazioni del Monte.

I Monti devono tenere inoltre un registro, nel quale sono trascritti i verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, firmati dal presidente e dal segretario.

I Monti fondati da associazioni di persone devono tenere altresì un registro, in cui sono trascritti i verbali delle deliberazioni delle assemblee dei soci, i quali sono firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Per il libro giornale, per quello degli inventari e per i registri delle deliberazioni si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 25 del Codice di commercio.

Art. 17.

I Monti devono tenere un ordinato ed esatto inventario, comprendente le attività e le passività patrimoniali, le cose di proprietà di terzi, le rispettive valutazioni e le variazioni successive.

Gli elementi dell'attivo e del passivo e le cose di proprietà dei terzi, di cui non possono riprodursi nell'inventario le particolarità, sono enunciati sinteticamente, facendo però richiamo ai relativi registri contabili.

Nell'inventario non è obbligatoria la descrizione particolareggiata delle cose costituite in pegno.

Art. 18.

I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultanti dal catasto, nonchè la provenienza;

b) il valore capitale e la rendita effettiva o presunta;

c) le servitù, i pesi e gli altri oneri dai quali sono gravati, con la indicazione del possessore o del creditore rispettivo;

d) l'uso speciale a cui sono destinati.

I diritti, le servitù e le azioni, che per l'art. 415 del Codice civile si considerano come beni immobili, sono descritti insieme con l'immobile al quale appartengono; sono descritti a parte, se non costituiscono una pertinenza di un immobile.

Art. 19.

Il mobilio e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:

a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

b) la designazione secondo la natura e la specie;

c) la qualità ed il numero per ciascuna specie;

d) lo stato e il valore attuali.

Art. 20.

Le altre attività e le passività si descrivono con le indicazioni seguenti:

a) la denominazione;

b) l'ammontare;

c) gli atti, ovvero i titoli in base ai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie o tavolari relative;

d) la scadenza del credito o del debito o la data di cessazione dell'annualità temporanea.

Art. 21.

I Monti devono tenere inoltre, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, un ordinato ed esatto inventario dei beni costituenti il patrimonio delle Istituzioni che sono da essi amministrate.

L'inventario è firmato dal presidente del Consiglio di amministrazione, dai sindaci, dal direttore e dal ragioniere.

Art. 22.

L'Ispettorato può stabilire i criteri di valutazione degli immobili, dei mobili, dei titoli di cui all'art. 27 della legge e delle altre attività, nonchè delle passività dei Monti.

Art. 23.

Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso il Consiglio di amministrazione, nel primo trimestre di ogni anno, approva il bilancio dell'anno precedente e assegna gli utili netti di esercizio ad aumento del patrimonio ed a favore di opere di assistenza, nei limiti stabiliti nell'art. 28 della legge.

Nei Monti fondati da associazioni di persone, il Consiglio di amministrazione, entro il primo bimestre di ogni anno, predispone il bilancio dell'anno precedente e lo presenta all'assemblea dei soci, da convocare entro il mese successivo, per la relativa approvazione, nonchè per l'assegnazione degli utili netti d'esercizio, ai sensi del precedente comma.

Art. 24.

Il rendiconto deve dimostrare:

a) lo stato delle attività e delle passività dell'azienda all'inizio dell'esercizio;

b) le sopravvenienze attive e passive ed il risultato economico dell'esercizio, anche in confronto con l'anno precedente;

c) lo stato delle attività e delle passività alla fine dell'esercizio;

d) il movimento dei depositi, se il Monte è autorizzato a riceverne, distinti secondo le loro varie categorie;

e) gli impieghi secondo i diversi modi consentiti dallo statuto;

f) la ripartizione degli utili netti.

Il conto suddetto deve essere firmato dal presidente, dai sindaci, dal direttore e dal ragioniere. Esso è corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, le quali devono illustrare le cifre esposte nel conto indicando in modo particolare le cause delle eventuali perdite, e devono informare sull'andamento del Monte e delle altre istituzioni a esso dipendenti.

Art. 25.

I Monti devono compilare, alla fine di ogni semestre, una situazione dei conti. Quella del 31 dicembre deve contenere le risultanze del conto patrimoniale, dei depositi, degli impieghi, delle rendite, delle spese, del movimento dei pegni e di ogni altro conto dell'azienda.

Con provvedimento del Capo dell'Ispettorato sono stabiliti i modelli a cui devono essere conformate le situazioni semestrali, le quali devono essere certificate conformi alla verità, con dichiarazione sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione, dai sindaci, dal direttore e dal ragioniere del Monte.

Art. 26.

I Monti devono trasmettere all'Ispettorato i loro rendiconti annuali, entro un mese dalla data dell'approvazione; essi devono inoltre inviare le situazioni semestrali entro i due mesi successivi alla fine del semestre a cui le situazioni si riferiscono.

Le situazioni semestrali dei conti del 31 dicembre sono pubblicate nel « Bollettino » dell'Ispettorato.

Con provvedimento dell'Ispettorato può essere stabilito un contributo a carico dei Monti per le spese occorrenti alla pubblicazione dei loro atti e delle loro situazioni.

Art. 27.

Quando un Monte non trasmette la situazione semestrale o il rendiconto annuale nei termini stabiliti dal precedente articolo, l'Ispettorato ha facoltà di inviare un proprio funzionario per compilare d'ufficio i detti documenti, mettendo le relative spese a carico del Monte, al quale è fatto obbligo di rivalsa sui componenti il Consiglio di amministrazione.

In ogni caso l'Ispettorato, con disposizioni da pubblicarsi sul proprio « Bollettino », ha facoltà di stabilire speciali prescrizioni per la tenuta dei registri o documenti di contabilità indicati in questo capo e nell'art. 52 e di disporre altresì la tenuta di altri libri, registri o documenti.

CAPO IX.

Depositi

Art. 28.

Il Monte che intende conseguire la facoltà di ricevere depositi deve presentare domanda all'Ispettorato.

Alla domanda devono essere uniti i documenti seguenti:

a) stato attivo e passivo del Monte alla fine del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda;

b) dimostrazione del movimento delle operazioni di prestito su pegno durante l'ultimo triennio.

L'Ispettorato, qualora non ritenga di dovere senz'altro respingere la domanda, invita il Monte ad esibire lo schema del nuovo statuto.

Lo schema deve contenere, oltre quanto è prescritto nell'art. 7, le indicazioni stabilite negli articoli seguenti.

Con l'approvazione del nuovo statuto, ai sensi dell'art. 4 della legge, il Monte può iniziare la raccolta dei depositi.

Art. 29.

Gli statuti dei Monti che raccolgono depositi devono contenere le seguenti disposizioni, per quanto concerne questo ramo di attività:

1) *Rispetto ai libretti*:

a) la forma dell'emissione, precisando se i libretti sono nominativi, al portatore ovvero nominativi ma pagabili al portatore;

b) le norme speciali per facilitare l'emissione dei duplicati dei libretti smarriti sottratti o distrutti che rappresentano un deposito non superiore a L. 100.

Per i libretti smarriti, sottratti o distrutti di importo superiore a L. 100 si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari, approvato con R. decreto 27 maggio 1909, n. 437;

c) quando si intende istituire una categoria speciale di libretti nominativi, ai sensi del successivo art. 31, la designazione degli Istituti od Enti e delle persone che possono giovarsene, nonchè il rapporto fra l'ammontare delle somme depositate in questa categoria di libretti e l'ammontare complessivo dei depositi. L'ammontare delle somme anzidette non può superare, in alcun caso, il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi.

2) *Rispetto ai depositi*:

a) la misura minima dei versamenti ed il limite, qualora si intenda stabilirlo, oltre il quale il credito di ciascun libretto nominativo cessa di essere fruttifero;

b) i limiti massimo e minimo di ciascun versamento e il limite del credito fruttifero per i depositi della categoria speciale di libretti, quando questa è istituita ai sensi del successivo art. 31;

c) i caratteri distintivi dei depositi a titolo di risparmio e di quelli in conto corrente.

3) *Rispetto ai rimborsi*:

a) l'importo massimo delle somme rimborsabili a vista;

b) i termini di preavviso per i rimborsi di somme superiori a quelle di cui alla lettera a);

c) le modalità secondo le quali deve essere fatta l'opposizione al rimborso di libretti al portatore o nominativi. In ogni caso l'opposizione è fatta per iscritto.

I versamenti ed i rimborsi sui libretti a risparmio nominativi sono considerati atti di ordinaria amministrazione, quando manca una contraria indicazione annotata sui libretti medesimi.

I libretti a risparmio nominativi possono essere rilasciati e pagati ai minori. Le somme depositate in questi libretti non sono soggette a usufrutto legale, salvo che non vi sia speciale indicazione.

Non sono ammesse opposizioni al rimborso di somme depositate sui libretti al portatore, se non nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento o quando vi è controversia sui diritti a succedere, ovvero in seguito a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Contro il rimborso di somme depositate sui libretti nominativi è inoltre ammessa opposizione da parte del legale rappresentante del minore ovvero nel caso di fallimento.

Finchè sussiste opposizione nessun pagamento può essere effettuato senza il consenso dell'opponente o senza provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 30.

Le varie categorie di depositi a risparmio e in conto corrente devono essere tenute specificatamente distinte per la forma e per l'indicazione dei libretti, per le norme dei rimborsi e per la misura dell'interesse.

Art. 31.

I libretti nominativi di cui al n. 1), lett. c), dell'art. 29 possono essere soltanto emessi a favore degli Istituti o Enti ovvero delle persone appresso specificati:

a) Istituti o Enti che hanno prevalente finalità assistenziale, di previdenza od educativa;

b) insegnanti con retribuzioni annue non superiori a L. 8.000 nette da imposte, alunni di asili infantili, di scuole elementari e studenti medi;

c) agricoltori-braccianti, domestici, operai, artigiani che prestano servizio ad opera od a giornata, portieri, commessi, venditori e rivenditori ambulanti, militari di truppa, fattorini di uffici pubblici o privati;

d) tutti coloro che attendono, in genere, a lavori manuali o prestano servizio ad opera o a giornata o le cui retribuzioni annue di carattere continuativo non sono superiori all'importo stabilito per gli insegnanti nella lett. *b)*;

I Monti possono ammettere al beneficio di cui al presente articolo i pignoranti, quando i loro depositi a risparmio sono espressamente destinati al riscatto dei pegni.

L'Ispettorato ha facoltà di stabilire, per la categoria di libretti preveduta in questo articolo, norme speciali per quanto concerne i limiti minimi e massimi dei versamenti e dei rimborsi, i termini massimi di preavviso per i prelievi, i limiti massimi dei depositi fruttiferi per gli Istituti ed Enti e per i privati, nonchè il tasso d'interesse massimo.

Il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta dell'Ispettorato, può estendere ad altre categorie di Istituti o Enti ovvero di persone, i benefici di cui al presente articolo.

CAPO X.

Impiego dei capitali amministrati.

Art. 32.

Fermo quanto è preveduto nell'art. 27 della legge, i Monti che ricevono depositi possono compiere, qualora sia consentito dallo statuto, altre operazioni di investimenti di fondi, purchè rientrino nella natura di quelle indicate dal menzionato art. 27, escluse, in ogni caso, le operazioni aleatorie.

I Monti predetti possono essere autorizzati dall'Ispettorato ad assumere servizi di ricevitoria, tesoreria provinciale o comunale, nonchè servizi di cassa di Istituti, Enti od associazioni che hanno uno scopo di utilità generale.

Art. 33.

Le anticipazioni su titoli contemplate nell'art. 27 della legge non possono eccedere l'ottanta per cento dell'ultimo prezzo di compenso dei titoli stessi e devono essere effettuate con la clausola che obblighi il debitore a ridurre il prestito od a fornire un supplemento di garanzia nel caso che il valore dei titoli, nel corso dell'operazione, subisca un ribasso che riduca il margine di garanzia di cui sopra.

Le anticipazioni, non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Qualora il debitore non provveda entro cinque giorni dalla scadenza al pagamento delle somme dovute al Monte, questo senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziaria, può far vendere, a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, i titoli ricevuti in garanzia, tenendo in deposito infruttifero l'eventuale eccedenza, dedotto il suo credito per capitale, interessi e spese, a disposizione dell'avente diritto.

La medesima procedura si applica nei confronti del debitore che, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ribasso del valore dei titoli, effettuata dal Monte a mezzo di lettera raccomandata, non provvede a ristabilire il rapporto, di cui al primo comma, fra il valore dei titoli offerti in garanzia e la somma dovuta al Monte.

Art. 34.

I mutui ipotecari contemplati nell'art. 27 della legge devono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dal Monte certo e durevole per tutta la durata dell'operazione. Gli immobili devono essere situati nel Comune o nei Comuni in cui ha sede od opera il Monte, anche con proprie dipendenze.

Le perizie sono redatte da persone di fiducia del Monte.

I fabbricati sottoposti ad ipoteca devono essere assicurati contro i danni dell'incendio e della caduta del fulmine presso compagnie di gradimento del Monte; nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte in caso di sinistro.

I mutui sono rimborsati mediante pagamento di rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni.

Nello statuto deve essere stabilita la percentuale massima, rispetto ai capitali amministrati, da impiegare nelle operazioni di cui al presente articolo.

CAPO XI.

Eredità, legati, donazioni

Art. 35.

I Monti possono accettare eredità, legati o donazioni, previa autorizzazione dell'Ispettorato e con le modalità e cautele che esso ritiene di stabilire.

CAPO XII.

Vendita di immobili.

Art. 36.

La vendita degli immobili, a termini dell'art. 26, comma secondo, della legge deve farsi all'asta pubblica, previa perizia, ovvero a trattativa privata con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

In ogni caso il Monte deve dare notizia all'Ispettorato della vendita, entro il termine di dieci giorni.

CAPO XIII.

Prestiti su pegno.

Art. 37.

Le polizze di pegno di cui all'art. 10 della legge devono contenere, oltre quanto è stabilito dalla legge medesima, l'indicazione dell'orario di servizio e delle sedi del Monte dove possono essere compiute le operazioni di prestito su pegno.

Nelle polizze anzidette devono essere, riportate, inoltre, le norme statutarie relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze stesse, nonchè il testo dell'art. 31 della legge e le altre disposizioni che l'Ispettorato ritiene di stabilire.

Art. 38.

I Monti possono sempre rifiutare la concessione di prestiti quando hanno fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno sono di illegittima provenienza.

Art. 39.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito, quando trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi.

La stima deve essere fatta in base al valore commerciale delle cose offerte in pegno.

Art. 40.

Il saggio d'interesse, e gli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, stacco polizza, di asta e simili delle cose costituite in pegno, devono essere stabiliti nei regolamenti interni.

L'interesse si esige all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito.

I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, possono esigersi all'atto della concessione o della rinnovazione del prestito.

Art. 41.

I prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e ritiro delle cose costituite in pegno.

Il Monte può consentire alla scadenza del prestito la rinnovazione totale o parziale di esso, previo pagamento degli interessi e, in quanto dovuti, degli accessori, subordinatamente però a nuova stima delle cose date in pegno.

Art. 42.

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando le cose costituite in pegno non sono state aggiudicate all'asta pubblica.

Art. 43.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.

Art. 44.

Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura del Monte contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 45.

I Monti non rispondono dei danni derivati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti; non rispondono, altresì, della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa deriva da caso fortuito o da forza maggiore.

Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'articolo precedente o quando il Monte è responsabile del danno derivato alle cose date in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito aumentato di un quarto, dedotto, però, l'importo del credito del Monte per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 46.

Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro in un procedimento penale, l'Autorità giudiziaria deve normalmente nominare custode il rappresentante legale del Monte. Quest'ultimo è tenuto, però, a presentare le cose stesse ad ogni richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Gli organi di polizia giudiziaria, quando procedono, ai sensi dell'art. 222, comma secondo, del Codice di procedura penale, al sequestro delle cose date in pegno, devono redigere processo verbale, rilasciandone copia al Monte.

Art. 47.

Agli effetti dell'art. 11 della legge, l'Autorità giudiziaria non può ordinare la restituzione delle cose smarrite o rubate o comunque provenienti da un reato, le quali sono costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al Monte la somma data a prestito, gli interessi e gli eventuali diritti accessori.

CAPO XIV.

Aste pubbliche.

Art. 48.

Le aste pubbliche, indette ai sensi dell'art. 13 della legge, devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala dove si effettuano le aste.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore delle aste, nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione del Monte può stabilire anche altre forme di pubblicità. La stessa facoltà è data all'Ispettorato.

Art. 49.

Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti devono essere stabilite nei regolamenti interni.

Art. 50.

Le cose sottoposte all'asta sono aggiudicate al migliore offerente. Possono essere ammesse offerte segrete.

Nel caso previsto dall'art. 15 della legge l'aggiudicazione al perito deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta.

Art. 51.

Alle aste indette dai Monti ai sensi dell'art. 48 sono applicabili gli articoli 353 e 354 del Codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 52.

Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del Monte l'incarico di dirigere le aste.

Il presidente può sempre assumere la direzione delle aste.

Le vendite sono registrate su apposito libro mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 53.

Le disposizioni dell'art. 7, lett. *e*) e *g*), e quelle degli articoli 37 a 52 si applicano anche agli altri Enti indicati nell'art. 32, commi primo e secondo, della legge.

CAPO XV.

Cauzioni.

Art. 54.

L'ammontare delle cauzioni dovute, ai sensi dell'art. 12 della legge, dai periti, dai cassieri e dai magazzinieri è stabilito nel regolamento interno.

Le cauzioni devono essere prestate in denaro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o in altri titoli a queste dalla legge equiparati, valutati secondo l'ultimo prezzo di compenso.

Quando il valore dei titoli subisce un ribasso di oltre un quinto, deve essere prestato un supplemento di cauzione corrispondente all'ammontare della diminuzione di valore.

Le cauzioni sono costituite mediante deposito da effettuare presso l'Ente designato dall'Ispettorato, in via generale o caso per caso.

Previa autorizzazione dell'Ispettorato può essere eccezionalmente consentito che la cauzione venga prestata mediante ipoteca di primo grado su immobili, il cui valore sia almeno doppio dell'importo della cauzione.

Art. 55.

I cassieri, i periti e i magazzinieri non possono assumere l'ufficio prima di aver costituito la cauzione.

Qualora si verifichi la diminuzione del valore dei titoli dati in cauzione preveduta nel comma terzo dell'articolo precedente, i cassieri, i periti ed i magazzinieri devono prestare, entro il termine stabilito nel regolamento interno, il supplemento di cauzione. In caso di inadempienza, essi decadono dall'ufficio.

La precedente disposizione si applica anche quando, per effetto di modificazione del regolamento, è aumentato l'importo della cauzione in seguito ad incremento del volume delle riscossioni, alla maggiore consistenza dei pegni in magazzino ovvero ad altri motivi.

Le spese per prestare, mutare o liberare la cauzione sono a carico della persona che presta, muta o libera la cauzione medesima.

Art. 56.

Il Monte non può effettuare lo svincolo della cauzione se non ha ottenuto il nulla osta dell'Ispettorato.

CAPO XVI.

Operazioni passive.

Art. 57.

I Monti di credito su pegno di prima categoria, le Casse di risparmio e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono concedere mutui ai Monti con le formalità e le garanzie di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge, anche in deroga ai rispettivi statuti, quando hanno ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

Fermo quanto è previsto nell'art. 18 della legge, i Monti possono contrarre mutui presso Istituti di assistenza ed altri Enti aventi analoghe finalità.

Le operazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente con le agevolazioni di cui all'art. 23 della legge.

Art. 58.

Le disponibilità liquide degli Enti indicati nel comma secondo dell'articolo precedente possono essere depositate presso i Monti che raccolgono depositi.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 99, commi primo e secondo, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, i Monti ivi considerati si intendono soltanto quelli che raccolgono depositi.

CAPO XVII.

Personale.

Art. 59.

I Monti ed il loro personale continuano ad essere soggetti al R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 41, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

CAPO XVIII.

Aziende di credito che effettuano prestiti su pegno.

Art. 60.

Le aziende di credito diverse da quelle contemplate nei commi primo e secondo dell'art. 32 della legge, le quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, esercitavano il credito pignoratizio, possono continuare questa loro attività con l'autorizzazione dell'Ispettorato o con l'osservanza delle norme che questo ritiene di stabilire.

L'autorizzazione deve essere richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; essa ha durata di un anno e può essere rinnovata.

Le aziende di credito prevedute nel presente articolo non sono soggette alla disciplina dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

CAPO XIX.

Agenzie di prestito su pegno.

Art. 61.

Le agenzie di prestito su pegno prevedute nel comma terzo dell'art. 32 della legge, per ottenere il rinnovo della licenza, devono produrre, in aggiunta agli altri documenti prescritti, quelli che l'Ispettorato ritiene di stabilire.

La relativa domanda, con tutti i documenti, deve essere trasmessa, a cura della competente Autorità di pubblica sicurezza, all'Ispettorato, per il prescritto parere.

Art. 62.

L'Ispettorato può disporre ispezioni periodiche e straordinarie presso le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo precedente, a mezzo di funzionari. Questi hanno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che ritengono opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Quando risultano gravi infrazioni alle norme di legge o di regolamento ovvero alle disposizioni emanate dall'Ispettorato, oppure quando le agenzie predette non provvedono a trasmettere le situazioni periodiche o gli altri dati richiesti, l'Ispettorato può provocare la immediata revoca della licenza di esercizio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni che siano dalle leggi stabilite.

CAPO XX.

Sanzioni.

Art. 63.

La pena pecuniaria preveduta dall'art. 87, comma secondo, e la disposizione del successivo art. 89 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono applicabili, osservate le norme di cui all'art. 90 del medesimo R. decreto, anche agli amministratori dirigenti, liquidatori, commissari o impiegati dei Monti, per la infrazione degli obblighi loro imposti dalla legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, e dal presente decreto. Nei riguardi del Monte a cui appartiene il colpevole si osserva il comma terzo del citato art. 87.

La precedente disposizione non si applica, quando si tratta di infrazione anche ad un obbligo imposto dall'anzidetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, per la quale dallo stesso R. decreto sia stabilita una sanzione più grave.

CAPO XXI.

Disposizioni transitorie.

Art. 64.

Qualora non sia possibile procedere alla prima costituzione del Consiglio di amministrazione di un Monte, ai sensi degli articoli 5 e 33 della legge, per incompletezza o indeterminatezza delle norme statutarie circa gli Enti fondatori ovvero per altri motivi inerenti all'attuale ordinamento interno dei Monti stessi, il Capo dell'Ispettorato può disporre che la gestione dell'azienda sia temporaneamente assunta, previo processo verbale d'inventario, da un commissario, con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il commissario provvisorio permane in carica fino all'approvazione delle modificazioni statutarie, in conformità di quanto dispone l'articolo seguente.

Ultimata la gestione provvisoria, il commissario consegna l'azienda al Consiglio di amministrazione con le formalità di cui all'art. 64, commi quinto e sesto, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni. Al commissario si applica la disposizione del comma settimo dello stesso art. 64.

Art. 65.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti Norme, i Monti devono trasmettere all'Ispettorato la proposta di modificazione delle norme statutarie, occorrente per adeguare gli statuti alle disposizioni della legge e di questo decreto, e ciò senza pregiudizio della facoltà concessa al Capo del Governo di procedere, d'autorità, all'approvazione ed alla modificazione degli atti costitutivi e degli statuti dei Monti ai sensi dell'art. 4 della legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro n. 412, *foglio* 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 1280.
Approvazione dell'atto 4 aprile 1939 per la risoluzione della convenzione relativa alla rete tramviaria di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 4 dicembre 1927, n. 2789, col quale fu approvata la convenzione 8 novembre 1927 per l'assegnazione alla « Società anonima tramvie di Reggio Calabria » della sovvenzione governativa per la costruzione e l'esercizio di una rete tramviaria a trazione elettrica nella città di Reggio Calabria;

Vista la domanda 17 maggio 1937 con la quale la Società predetta, in liquidazione, ha chiesto la risoluzione della convenzione di cui innanzi;

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'atto stipulato il 4 aprile 1939 fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il liquidatore della « Società anonima tramvie di Reggio Calabria » per la risoluzione della convenzione 8 novembre 1927, relativa alla rete tramviaria di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1281.

Patrocinio legale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero da parte dell'Avvocatura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 690, concernente la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto lo statuto di detto Istituto, approvato con decreto del Ministro per le finanze, 23 giugno 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1936-XIV;

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. 1282.

Ampliamento dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico dell'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. [illegible];

Visto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, relativo alla istituzione dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei ruoli del personale corporativo, direttivo e ausiliario, istituiti con il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, sono aggiunti quattordici posti di gruppo *A*, di cui due di grado 7°, tre di grado 8°, quattro di grado 9° e cinque di grado 10° e 11°, nonchè sei posti di gruppo *B*, di cui due di grado 8°, due di grado 9° e due di grado 10° e 11°.

Le tabelle allegate al R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1941-XX, il conferimento dei posti dei ruoli dei gruppi *A* e *B*, di cui al primo comma del precedente art. 1, viene effettuato in base alle norme degli articoli 7, 8 e 9 del R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470.

Nei concorsi da bandire ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, per il conferimento dei posti di grado 11° del ruolo del personale ausiliario corporativo che risultassero disponibili dopo la prima attuazione del succitato Regio decreto, la metà dei posti stessi sarà riservata ai concorrenti in possesso del diploma di abilitazione tecnica in ragioneria rilasciato ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, o di titoli di studio perfettamente analoghi rilasciati anteriormente a detta legge ovvero il diploma di ragioneria e perito commerciale rilasciato ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 3.

L'art. 10 del R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, è così modificato:

« Nella prima attuazione del presente decreto il Ministro per l'Africa Italiana può conferire i due posti di grado 6° ed un posto per ciascuno dei gradi 7° e 8° del ruolo direttivo in base all'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3084, contenente norme interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 17. — MANCINI

TABELLA *A*

Ruolo del personale direttivo corporativo

Gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale corporativo	1 (*a*)
6°	Ispettore superiore corporativo di 1ª classe	2
7°	Ispettore superiore corporativo di 2ª classe	6
8°	Ispettore corporativo di 1ª classe	9
9°	Ispettore corporativo di 2ª classe	11
10°	Ispettore corporativo di 3ª classe	15
11°	Ispettore corporativo aggiunto	
	Totale	44

(*a*) Il posto di grado 5° del ruolo direttivo non potrà essere conferito se non quando si verificheranno esigenze di servizio da riconoscere con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze, e frattanto resta inapplicabile, relativamente a tale posto, il disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

TABELLA *B*

Ruolo del personale ausiliario corporativo

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Aiutante corporativo capo	5
9°	Primo aiutante corporativo	8
10°	Aiutante corporativo	13
11°	Aiutante corporativo aggiunto	
	Totale	26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Masseria Colonne e Auzone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 luglio 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto del comune di Cancello-Arnone in testa alla ditta Gargiulo Raffaele fu Giuseppe, foglio di mappa 9, mappali 1, 2, 3, 4, foglio di mappa 16, mappali 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 13, per la superficie complessiva di ettari 169.22.82, e con la rendita imponibile di L. 23.738,15;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 19 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Masseria Colonne e Auzone » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 300.000 (trecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1939-XVII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 272. — LESEN

(3961)

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Masseria Cavallerizza degli Schiavi » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 luglio 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Teti Antonietta fu Raffaele, foglio di mappa 3, particelle 3, 4, 5, 6, 7, 8, foglio di mappa 5, particelle 2, 14, 15, 16, 13, per la superficie di ettari 157.53.34 e con la rendita imponibile di lire 17.821,17;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 20 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Masseria Cavallerizza degli Schiavi », sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione della tenuta stessa da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 260.000 (duecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1939-XVII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 273. — LESEN

(3962)

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « La Tronara Vecchia » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 luglio 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Cancello-Arnone in testa alla Ditta De Medici Alfonso fu Goffredo, foglio di mappa 36, mappali 11, 12-a, 14-a, 15, 13, 18, per la superficie complessiva di Ha. 113.85.09 e con la rendita imponibile di lire 19.177,07.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « La Tronara Vecchia » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 215.000 (duecentoquindicimila) da esso offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1939-XVII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 271. — LESEN

(3963)

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Masseria Novi o Pozzosporano e Colonne » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 14 luglio 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto di Cancello-Arnone in testa:

1) alla ditta Buonocore Luca fu Francesco, foglio di mappa 10, particella 2-b, foglio di mappa 15, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 8 (aia), 9 (corte), per la superficie complessiva di Ha. 62.36.97, e con la rendita imponibile di lire 7444,38;

2) e in testa alla ditta Buonocore Luca fu Francesco proprietario e Cianci Giuseppina fu Giorgio ved. Buonocore usufruttuaria, foglio di mappa 10, particelle 1, 2-a, 3, per la superficie di Ha. 54.12.72, e con la rendita imponibile di lire 6912,84.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 27 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Masseria Novi o Pozzosporano e Colonne » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 200.000 (duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1939-XVII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 270. — LESEN

(3964)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 agosto 1939-XVII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Antonio Mancia e riconoscimento della qualità medesima al fascista Amerigo Pispoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con cui veniva riconosciuta la qualità di consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Antonio Mancia, quale segretario federale di Siracusa;

Visti i propri decreti recanti la data 14 agosto 1939-XVII coi quali il fascista Antonio Mancia cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Siracusa e viene nominato, in sua vece, il fascista Amerigo Pispoli;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Antonio Mancia cessa dalla carica di consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Amerigo Pispoli, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Siracusa e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3988)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° settembre 1939-XVII.

Approvazione del nuovo regolamento interno dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI;

Veduta la legge 16 giugno 1932-X, n. 811, per la istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il regolamento interno dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria con sede in Genova, approvato con decreto Ministeriale del 18 luglio 1933-XI;

Veduta la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 19 giugno 1939-XVII per le modifiche dell'indicato regolamento;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo regolamento interno dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, allegato al presente decreto e composto di n. 28 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(3950)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1939-XVII.

Libera importazione in Italia delle merci di origine e provenienza albanese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
E IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia e il Regno d'Albania, firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, approvata con la legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1046;

Determina:

Art. 1.

Le merci di origine e provenienza albanese sono ammesse liberamente all'importazione in Italia.

Le disposizioni speciali che regolano in Italia la produzione, raccolta e distribuzione al consumo di determinate merci si applicano anche alle merci similari di origine e provenienza albanese all'atto della loro introduzione nel Regno d'Italia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 settembre 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Corporazioni
LANTINI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(3990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Media dei cambi e dei titoli

del 4 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,10
Inghilterra (Sterlina)	81 —
Francia (Franco)	46,15
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,295
Canadà (Dollaro)	18,55
Danimarca (Corona)	3,69
Germania (Reichsmark)	7,30
Norvegia (Corona)	4,395
Olanda (Fiorino)	10,26
Polonia (Zloty)	355,10
Portogallo (Scudo)	0,7355
Svezia (Corona)	4,6285
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,3236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,16
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,05
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64,675
Id. Id 5 % (1936)	91,775
Rendita 5 % (1935)	90,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	93,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	93,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,725
Id. id 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,675
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,10

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi degli imballaggi da concime

Con provvedimento P. 440/1175 del 31 agosto corrente anno sono stati modificati come appresso i prezzi massimi degli imballaggi da concime già fissati con circolare P.370 del 3 febbraio ultimo scorso:

per perfosfato minerale	L. 4,50
per solfato ammonico	» 7 —
per nitrato di calcio (sacco impermeabilizzato)	» 8,70
per nitrato ammonico (sacco impermeabilizzato)	» 8,50
per nitrato ammonico (sacco non impermeabilizzato)	» 7 —
per fosfato biammonico	» 8 —
per calciocianamide (sacco impermeabilizzato da 75 kg.)	» 5,70

Non si provvede alla revisione del prezzo del sacco per calciocianamide da un quintale, non essendo più impiegato tale tipo di imballaggio.

(3993)

Prezzo dei surrogati di caffè

A seguito della modificazione apportata nel regime fiscale dei surrogati di caffè con R. decreto-legge 25 agosto 1939 n. 1201 è stata autorizzata con provvedimento P.438/1173 del 2 settembre corrente una maggiorazione di L. 490 al quintale sui prezzi dei surrogati stessi consentiti con provvedimento P.248 del 23 febbraio 1938.

(3994)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori Vincenzo Caputi e Filippo Loblanco-Caputi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3952)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor dott. Rago Casto è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

V. Azzolini

(3953)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Il signor Gioia Pietro, fu Filippo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

V. Azzolini

(3954)

Sostituzione del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Lucca

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 novembre 1938-XVII, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 novembre 1938-XVII, col quale il comm. dott. Prospero Barbagallo è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno su indicato;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del comm. dott. Prospero Barbagallo;

Dispone:

Il sig. Raffaele Piegaia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca, con le attribuzioni ed i poteri contemplati nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del comm. dott. Prospero Barbagallo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

V. Azzolini

(3955)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 25313-bis del 1° agosto 1939-XVII col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che il sig. dott. Rolandi Giuseppe designato per la condotta medica del comune di Torrazza Coste, come da comunicazione in data 15 agosto 1939 del podestà di Torrazza Coste è stato dichiarato rinunciatario;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato risultato vincitore che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del sig. dott. Rolandi Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Torrazza Coste e designato per la nomina il sig. dott. Ranzini Gaudenzio, domiciliato in Cergnago.

Il podestà di Torrazza Coste a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Torrazza Coste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 21 agosto 1939-XVII

Il Prefetto

(3878)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 10307-*bis* del 7 giugno 1939-XVII col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Calvi Angelina designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 3 agosto corrente della stessa interessata;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Calvi Angelina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi e designata per la nomina la signora Rognoni Maria, domiciliata in Marzano.

Il podestà di Pietra de' Giorgi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 21 agosto 1939-XVII

Il Prefetto

(3877)

REGIA PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto 17 maggio 1939-XVII, n. 11331, col quale venne approvata la graduatoria generale delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1937, nonchè assegnate alla sede le concorrenti vincitrici, secondo la graduatoria di merito ed in ordine di preferenza;

Vista la nota 24 luglio u. s. n. 2294, del podestà di Marciana, con la quale si comunica che l'ostetrica Ceccherini Dora ha rinunziato alla nomina nella condotta del Comune stesso, cui era stata assegnata;

Ritenuto che la concorrente che segue immediatamente in graduatoria la rinunziataria suddetta, e cioè la terza classificata, Antonelli Giuliana in Gabelli, ha dichiarato di accettare la nomina al posto suindicato;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 201;

Decreta:

A parziale modifica del su richiamato decreto 17 maggio 1939-XVII n. 11331, la signora Antonelli Giuliana in Gabelli è dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra, ed assegnata al posto di condotta ostetrica del comune di Marciana.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, e, per otto giorni, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 23 agosto 1939-XVII

Il Prefetto

(3876)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduto il proprio decreto in data 1° dicembre 1938, n. 18698, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia del 9 dicembre, n. 44, con il quale veniva indetto il concorso per il posto di direttore del macello, con funzioni di veterinario capo del comune di Grosseto;

Veduto il proprio decreto in data 14 gennaio 1939-XVII, n. 152, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia del 17 gennaio 1938-XVI, n. 55, con il quale venivano apportate al bando di concorso alcune modificazioni ed aggiunte;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Veduti gli articoli 65 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di direttore del macello e con funzioni di veterinario capo del comune di Grosseto:

1) Mammoli dott. Renato . . . . . punti 139,35
2) D'Ambrosio dott. Alfonso 123,35

Grosseto, addì 3 agosto 1939-XVII

Il prefetto: TROTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduto il proprio decreto in data 1° dicembre 1938, n. 18693, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 44 del 9 dicembre 1938-XVII, con il quale veniva indetto il concorso per il posto di direttore del macello con funzioni di veterinario capo del comune di Grosseto;

Veduto il proprio decreto in data 14 gennaio 1939, n. 152 ,pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 57 del 17 gennaio c. a., con il quale venivano apportate al bando di concorso modifiche ed aggiunte;

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso, approvata con proprio decreto di pari data e numero;

Veduti gli articoli 55 e 65 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Renato Mammoli è dichiarato vincitore del concorso per il posto di direttore del macello con funzioni di veterinario capo del comune di Grosseto.

Il podestà del comune di Grosseto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Grosseto, addì 3 agosto 1939-XVII

Il prefetto: TROTTA

(3879)

REGIA PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario comunale di Chiaramonte Gulfi formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale del 26 settembre 1938 con sede in Roma (Ministero interno);

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui alle premesse composta di unico concorrente: dott. La Rocca Concetto, con punti 41,26/100.

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ragusa, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Chiaramonte Gulfi.

Ragusa, addì 22 agosto 1939-XVII

Il prefetto: SESTINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto di pari data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario comunale di Chiaramonte Gulfi;

Ritenuto che è stato dichiarato idoneo l'unico concorrente presentatosi;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario comunale di Chiaramonte Gulfi l'unico concorrente dott. La Rocca Concetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ragusa e per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Ragusa o del comune di Chiaramonte Gulfi.

Ragusa, addì 22 agosto 1939-XVI

Il prefetto: SESTINI

(3875)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.